

III SETTORE AREA DI VIGILANZA

Prot. n. **8207** /019

Ord. N°25 /019

IL COMANDANTE

Vista l'istanza del **Geom. Alessandro Matarazzo** nato ad Avellino il 17/04/1989 e residente in Atripalda alla via Ferrovia n°19 legale rappresentante dell'impresa edile **Ro-Ma snc di Alessandro Matarazzo**, con sede legale alla via Ferrovia n°19, acquisita al protocollo generale in data 08/03/2019 con n°7293, dalla quale si evince una ulteriore richiesta di occupazione di suolo pubblico di **mq.72,00** in Piazza Umberto I°, lungo l'area perimetrale del fabbricato contraddistinto dai civici 3-4-5-6, per **gg.30 fino al 01/04/2019 h/24** per l'esecuzione dei lavori straordinari ed urgenti al fabbricato innanzi indicato ;

Considerato che per i lavori innanzi indicati la ditta appaltatrice occuperà la carreggiata con;

- cassoni scarrabili atti al raccoglimento di rifiuti provenienti da demolizioni
- piattaforme aeree con cestello elevatore
- automezzi necessari per l'attività di tipo edile;
- materiale edile tali da non consentire la regolare circolazione dei veicoli lungo l'arteria stradale;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito, a tutela;

- Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- Per la pubblica e privata incolumità ;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale **Prot. n° 07 del 26/03/2018** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'istituzione del ;

- a. Divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli in Piazza Umberto I° area antistante fabbricato contraddistinto dai civici 2-3-4-5-6 fino alle ore 24.00 del 01/04/2019 ;**
- Le limitazioni lungo Piazza Umberto I° ,saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s., nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori.
 - La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, integra le norme sulla circolazione e sosta normalmente vigente lungo la zona interessata.
 - Fino alle ore 21.00 del 01/04/2019 nel tratto stradale innanzi indicato, sarà interrotto la sosta a pagamento dei veicoli ivi esistente.
 - I trasgressori alla presente Ordinanza saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 7 C.d.S.)
 - I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositaria convenzionata .
 - Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.

- Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.
- L'impresa Edile del geometra Alessandro Matarazzo, curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.
- L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- La delimitazione sarà attiva fino alla conclusione dei lavori.
- Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali).
- In caso di impossibilità del passaggio dei pedoni sul marciapiedi occupato da ponteggio e/o da cantiere, l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà predisporre adeguata segnaletica provvisoria di cantiere, indicante il divieto di transito ai pedoni predisponendo la deviazione degli stessi, lungo un corridoio protetto per il transito pedonale, della larghezza di almeno mt. 1,00.
- L'installazione della piattaforma aerea e dei cassoni scarrabili, sono subordinati oltre alle previste verifiche in materia di sicurezze e corretto montaggio, ovvero riferite alla stabilità del suolo sul quale è previsto il loro posizionamento, alla preventiva verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai sottoservizi esistenti, attesa la eventuale presenza di chiusini stradali non visibili, che potrebbero compromettere la stabilità degli stessi.
- L'area di cantiere dovrà essere regolata da movieri, istituiti secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 LUGLIO 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare con il segnalamento temporaneo" apponendo conformemente segnaletica stradale temporanea.
- Gli operatori impegnati nell'area di manovra della piattaforma aerea con cestello elevatore, dovranno essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici in attività nel cantiere. Gli stessi saranno tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI 471., in caso di regolazione e/o deflusso del traffico i movieri presenti devono fare uso, oltre l'abbigliamento ad alta visibilità, delle "palette"(fig. II 403 reg.);
- Dovranno, altresì, essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'art. 21 c°3 del C.d.S. e dall'art. 37 del connesso regolamento di esecuzione del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché le norme previste dal D.Lvo 81/2008 in materia di protezione individuale.
- La Ditta esecutrice dei lavori sarà obbligata a curare l'apposizione della segnaletica di cantiere;
- La Ditta esecutrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi;
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Atripalda sollevato ed indenne da ogni responsabilità.
- Si attende la scrupolosa osservanza da parte del responsabile dei lavori per l'apposizione e cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione, sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, dovrà essere protetto il transito dei pedoni

nell'area interessata dai lavori. Durante le ore notturne il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato anche con adeguati sistemi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri.

- **La Ditta esecutrice dei lavori**, sarà tenuta ad effettuare giornalmente, al termine dell'orario di lavoro la pulizia dell'area di cantiere e quella esternamente circostante.
E' fatto altresì obbligo al termine dei lavori, di ripristinare;
- le condizioni esistenti prima del cantiere;
- la segnaletica stradale preesistente;
- eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti, ed avvisare il Comando di Polizia Municipale dell'avvenuta riattivazione;

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso, che la presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione per gg.90 all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✓ *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li

18/03/2018

Il Comandante della P.M.
-Cap. Domenico Giannetta -

